

## CONVENZIONE

per la realizzazione del progetto "Un modello per l'integrazione socio sanitaria delle popolazioni svantaggiate" di cui al programma 2011 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) approvato con DM del 27 maggio 2011

## TRA

La Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, con sede in Bologna, Viale A. Moro, 21 - C.F. 80062590379 (di seguito nominata anche "DGSPS-RER"), nella persona del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica, dott.ssa Emanuela Bedeschi domiciliata - per la carica - in Viale A. Moro, 21 - Bologna sulla base di quanto disposto dalla delibera della Giunta Regionale n. 826 del 18 giugno 2012

## E

L'Azienda Sanitaria Locale n.8 di Cagliari (C.F. ....), con sede in, \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_, (di seguito denominata anche Unità Operativa e/o UO)

## PREMESSO QUANTO SEGUE:

- con la legge 26 maggio 2004, n.138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare;
- il CCM opera con modalità e in base a programmi annuali approvati con decreto del Ministro della salute;
- all'interno dell'area progettuale del programma di attività del CCM per l'anno 2011, approvato con decreto ministeriale del 27 maggio 2011, è stato individuato un ambito operativo inerente l'area Sostegno alle Regioni per l'implementazione del Piano Nazionale della Prevenzione e di Guadagnare salute;

- in tale ambito è stato proposto un progetto dal titolo "Un modello per l'integrazione socio sanitaria delle popolazioni svantaggiate", approvato dai Comitati del CCM;
- il Ministero della Salute ha stipulato con la Regione Emilia-Romagna, in qualità di Capofila della ricerca e responsabile della conduzione del progetto, apposito accordo di collaborazione, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1738/2011;
- il predetto Accordo di collaborazione (Allegato parte integrante - 2 alla presente convenzione) ha la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di comunicazione da parte del Ministero di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione dello stesso, salvo proroga per un massimo di dodici mesi concessa dal Ministero della Salute;
- l'avvio delle attività progettuali è avvenuto in data 2 marzo 2012;
- le attività per la realizzazione del Progetto "Un modello per l'integrazione socio sanitaria delle popolazioni svantaggiate", sono riportate in dettaglio nel Progetto Esecutivo allegato al citato Accordo di collaborazione (Allegato parte integrante - 3 alla presente convenzione);
- la presente convenzione disciplina, pertanto, i rapporti di collaborazione fra la DGSPS-RER e l'Unità Operativa, al fine della buona conduzione del progetto, anche per mezzo di una razionale e semplificata procedura per la raccolta dei dati scientifici e la utilizzazione dei fondi assegnati;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Le parti condividono ed accettano il contenuto del Progetto "Un modello per l'integrazione socio sanitaria delle popolazioni svantaggiate" al quale, ai sensi dell'art. 11 della Legge n.3/2003, il Codice Unico di Progetto attribuito il 15/11/2011 dalla competente struttura ministeriale è il n. E35J11000450001;

2. L'UO si impegna a realizzare, sotto la diretta supervisione della DGSPS-RER, le attività di competenza indicate nel Progetto Esecutivo di cui all'Allegato parte integrante - 3 alla presente convenzione;

3. L'UO, nel dare esecuzione alla presente convenzione, potrà avvalersi della collaborazione di Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private.

#### Articolo 2 (Durata)

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e scade contestualmente alla scadenza dell'Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna la cui durata è di 24 mesi dalla data di inizio attività e quindi detto termine è il 01/03/2014, salvo proroga per un massimo di dodici mesi concessa dal Ministero della Salute.

#### Articolo 3 (Verifiche e relazioni sull'attività)

1. L'UO, per effetto di quanto stabilito nel richiamato Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna, si impegna a:

- portare a termine entro la data di scadenza del progetto la realizzazione delle attività progettuali oggetto della presente convenzione, così come descritte in dettaglio nel Progetto Esecutivo approvato dal Ministero della Salute;
- trasmettere alla DGSPS-RER, entro 15 giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, un rapporto tecnico ed un rapporto finanziario;
- trasmettere alla DGSPS-RER, entro 30 giorni dallo scadere della presente convenzione, un rapporto tecnico ed un rapporto finanziario finali su tutta l'attività svolta nel periodo di vigenza della convenzione stessa.

I rapporti finanziari di cui ai precedenti alinea dovranno essere redatti nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario previsto nel progetto di cui al citato Allegato - 3.

2. Il Referente della UO per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione potrà essere convocato, singolarmente o in riunione plenaria, dal Responsabile delle attività della DGSPS-RER, in relazione ad opportune verifiche sullo stato di attuazione dei lavori e/o differenti problematiche emergenti nel corso degli stessi.

3. La DGSPS-RER si impegna a informare tempestivamente l'UO sulle richieste di adattamenti delle attività progettuali oggetto della presente convenzione, avanzate dal Ministero in base ai risultati conseguiti in corso d'opera, concordandole con l'UO, senza che ciò costituisca motivo di modifica del finanziamento di cui all'art. 4.

*h*

4. Nel caso in cui la presentazione dei rapporti sulle attività svolte non possa avvenire nei tempi prestabiliti, la UO si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione alla DGSPS-RER in quanto è facoltà del Ministero concedere un'apposita proroga, previa formale e motivata richiesta da parte della DGSPS-RER medesima.

5. La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento di cui all'art.4.

#### Articolo 4 (Finanziamento)

1. Per l'esecuzione delle attività progettuali di cui all'art. 1 la DGSPS-RER si impegna a corrispondere alla Unità Operativa la somma di € 20.000,00, comprensiva di qualsiasi spesa e oneri, quale quota del finanziamento statale di sua spettanza a titolo di rimborso parziale delle spese.

L'Unità operativa dichiara che le attività di cui alla presente convenzione non sono soggette ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.

2. La somma di cui al precedente comma sarà erogata alla Unità Operativa subordinatamente all'effettivo introito del finanziamento statale nelle casse regionali, secondo quanto di seguito riportato:

- 40% del finanziamento totale ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione unitamente alla dichiarazione di conservazione della documentazione di spesa;
  - 30% del finanziamento totale, in corso d'opera, alla scadenza del 1° anno di attività del Progetto, previa presentazione di Relazione tecnica e di rendicontazione analitica delle spese sostenute, che dovrà attestare l'avvenuto impegno e/o pagamento di somme per un importo almeno pari al 40% dell'intero importo finanziato;
  - 30% del finanziamento totale, alla conclusione delle attività progettuali previa presentazione - entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine della ricerca - di Relazione tecnica finale e rendicontazione analitica delle spese complessivamente sostenute, allegando tutta la relativa documentazione amministrativo-contabile.
3. L'eventuale mancato o ritardato invio della documentazione di cui all'art. 3 comporterà ripercussioni negative sull'erogazione dei relativi fondi, in relazione alle

corrispondenti determinazioni che saranno assunte al riguardo dal Ministero della Salute.

4. In ogni caso la sospensione, la revoca o il ritardo dell'erogazione dei finanziamenti ministeriali determinerà, correlativamente all'esonero, temporaneo o definitivo, della DGSPS-RER dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti per la Unità Operativa.

5. Qualora il Ministero non valutasse positivamente le relazioni di cui al punto 2 che precede, l'Unità Operativa si impegna a restituire alla Regione Emilia-Romagna le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo le modalità ed i tempi che saranno comunicati per iscritto dalla Regione stessa.

6. L'Unità Operativa prende atto che:

- il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione si riferisce all'esercizio finanziario 2011 dello Stato ed andrà in "perenzione amministrativa" in data 31.12.2013 ai sensi dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440:

- la procedura di reiscrizione in bilancio dello Stato delle relative somme da erogarsi da parte dello Stato medesimo dal 1° gennaio 2014 sarà avviata su richiesta della Regione Emilia-Romagna a decorrere dall'1° luglio 2014.

7. l'Unità Operativa è a conoscenza che la "Guida alla Redazione dei Progetti CCM 2011" emanata dal Ministero della Salute, relativamente alle voci di spesa ammissibili, in particolare, chiarisce che:

"Personale - Sotto questa voce è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro.). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dell'ente, purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente. Resta inteso che, sia in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo del personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa, inoltre, che per tale voce dovranno essere specificate le singole figure professionali senza indicare il relativo corrispettivo. L'importo da inserire a tale voce dovrà essere, infatti, solo quello complessivo.

*Beni e servizi* - Sotto questa voce è possibile ricomprendere l'acquisizione di beni, accessori, forniture e servizi strumentali connessi alla realizzazione del progetto.

A titolo esemplificativo possono rientrare in questa voce le spese di:

- acquisto di materiale di consumo
- acquisto di cancelleria
- stampa, legatoria e riproduzione grafica
- traduzioni ed interpretariato
- organizzazione di corsi, convegni, ecc..
- realizzazione e/o gestione di siti web
- noleggio di attrezzature ( esclusivamente per la durata del progetto)

Si specifica che l'acquisto di materiale ed attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene ( es. noleggio, leasing). Nel caso di acquisto, la diretta correlazione con gli obiettivi del progetto dovrà essere comunque dettagliatamente motivata.

Non può comunque assolutamente essere ricompreso sotto questa voce l'acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza.

Si rammenta, inoltre che la voce " Servizi" è principalmente finalizzata a coprire le spese per l'affidamento di uno specifico servizio, generalmente, ad un soggetto esterno, pertanto si esclude l'affidamento diretto a persona fisica.

Infine sempre relativamente alla voce "Servizi" si precisa che la loro acquisizione deve conferire al progetto un apporto integrativo e/o specialistico a cui l'ente esecutore non può far fronte con risorse proprie.

*Missioni* - Questa voce si riferisce alle spese di trasferta che, unicamente il personale dedicato al progetto (ivi compreso il referente scientifico del Ministero della Salute), deve affrontare in corso d'opera. Può altresì essere riferito alle spese di trasferta di personale appartenente ad altro ente coinvolto nel progetto, anche se per un tempo limitato. Non possono assolutamente essere ricomprese in questa voce le spese per la realizzazione di un convegno o altro momento di pubblica

*li*

diffusione/condivisione dei dati, che dovranno opportunamente essere inserito sotto la voce 'convegni' o 'beni e servizi'.

*Convegni* - Tale voce è da considerarsi solo ed esclusivamente nel caso in cui l'ente esecutore intenda organizzare e realizzare un convegno o altro momento di pubblica diffusione/condivisione dei dati, senza affidare il servizio a terzi (in tal caso la voce di spesa 'convegno' andrà ricompresa in Beni e Servizi).

*Spese generali* - Per quanto concerne questa voce, si precisa in primo luogo che la stessa non può superare il 10% del finanziamento previsto. Nel suo ambito sono riconducibili i cosiddetti costi indiretti (posta, telefono, servizio di corriere, collegamenti telematici, ecc..) in misura proporzionale alle attività previste per la realizzazione del progetto."

#### Articolo 5 (Risoluzione)

1. E' espressamente convenuto che la presente convenzione si risolve qualora il Ministero e/o la DGSPS-RER accertino che lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 non avvenga, per qualsiasi causa, secondo i tempi e le modalità dell'accordo.

#### Articolo 6 (Controversie)

1. Qualsiasi divergenza sull'interpretazione o sull'esecuzione della presente convenzione sarà devoluta al giudizio di un arbitro scelto di comune accordo tra le parti o, in caso di dissenso, da un consiglio arbitrale costituito da arbitri scelti dalle parti in numero di uno per parte e da un terzo scelto di comune accordo fra le parti. L'arbitro od il consiglio arbitrale deciderà senza formalità e secondo equità, avendo sede presso la DGSPS-RER.

#### Articolo 7 (Registrazione)

1. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a cura della parte che avrà avuto interesse alla registrazione. La convenzione stessa è esente da bollo, ai sensi del DPR 26.10.72, n.642 e successive modificazioni.

#### Articolo 8 (Obblighi dell'Unità Operativa)

1. All'Unità Operativa compete l'adempimento degli eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e succ.mod.

2. All'Unità Operativa compete, altresì, l'adempimento - ove dovuto - degli obblighi discendenti dalle disposizioni

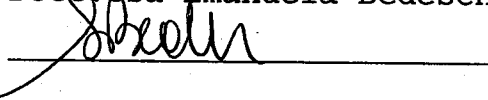
normative vigenti per l'invio dei provvedimenti alla Corte dei Conti.

Si fa rinvio, per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, alle disposizioni contenute nell'Accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Emilia-Romagna del 7 dicembre 2011 (Allegato - 2) e nel Progetto esecutivo allegato all'Accordo medesimo (allegato - 3).

La presente convenzione si compone di 8 articoli e viene redatta in due copie originali.

Per la Regione Emilia-Romagna  
Il Responsabile del Servizio Sanità Pubblica

Dott.ssa Emanuela Bedeschi



Per l'Azienda Sanitaria Locale n.8 di Cagliari

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

TN 1737 DEL 1 OTT. 2013  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Torelli)  
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simone)

Il presente allegato è composto

di n° OTTO fogli

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
Dott.ssa Silvana Tiloca

